

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA



Rep. n.675/2022

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO CIVICO SITO IN VIALE LIBERTÀ 144, DENOMINATO LIBERTHUB, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ AGGREGATIVE, CULTURALI E SOCIALI PER IL QUARTIERE LIBERTÀ E LA CITTÀ DI MONZA E PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR, CAFFETTERIA -TAVOLA FREDDA, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA AI SENSI DELL'ART.1, C.2 LETT.B) DEL D.L.N.76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L.N.120/2020 MODIFICATO CON D.L.N.77/2021 CONVETITO DALLA L.N.108/2021 - CIG 9318597D80

L'anno 2022 - duemilaventidue - addì 10 (dieci) del mese di ottobre presso la Sala riunioni dell'Ufficio Contratti del Comune di Monza, P.zza Trento e Trieste,

AVANTI A ME

- Dott.ssa Giuseppina Cruso, Segretario Generale del Comune di Monza, domiciliata per la carica presso la sede Municipale, in assenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, sono personalmente comparsi:

- Dott.ssa Lucia Negretti, nata a  il  la quale interviene in questo Atto in qualità di

COMUNE DI MONZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0179939/2022 del 10/10/2022
Class.: 7.15 «POLITICHE PER IL SOCIALE»
Firmatario: edoardo piumetto, GIUSEPPINA CRUSO, LUCIA NEGRETTI

Dirigente del Settore Servizi Sociali, domiciliata per la carica presso la sede Municipale, nonché nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Monza, nel prosieguo "Comune", C.F.: 02030880153;

E

- Sig. Edoardo Piumetto, nato a C
CF: [REDACTED], che interviene in questo Atto, in forza di procura speciale rilasciata dal Notaio dott. Francesco Mazza in Valenzano in data 23/09/2022 Rep.n.48720, in qualità di procuratore e rappresentante dell'impresa **MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE** - C.F./P.I.V.A.:01709130767 - con sede legale in Bari (BA) - 70125 - via Caduti Strage di Bologna n.5 - iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Bari al REA n. BA-541632 **CAPOGRUPPO-MANDATARIA IN R.T.I. di tipo verticale** con la società **VIVENDA S.P.A.** C.F./P.IVA:07864721001 con sede legale in Roma (RM) - 00173 - via Francesco Antolisei n.25 - iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Roma al REA n.RM-1058873 **MANDANTE**, per atto del notaio in Roma Avv. Claudio Bruno, Repertorio n.856 Raccolta n.567 del 06/09/2022 (registrato a Roma al n.5857 serie 1/T), allegato al presente atto, con le seguenti quote di partecipazione e di riparto: impresa capogruppo mandataria: nella misura del 100% delle attività

aggregative, culturali e sociali; impresa mandante: nella misura del 100% della gestione del servizio bar, caffetteria tavola fredda, nel prosieguo denominato "Concessionario"; Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

Detti Componenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certa, mi chiedono di ricevere questo atto.

Premesso che:

- In esecuzione della Determinazione Dirigenziale N.1175 del 14/07/2022 (esecutiva il 18/07/2022), è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art.1, c.2 lett.b) del D.L.n.76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.n.120/2020 modificato con D.L.n.77/2021 convertito dalla L.n.108/2021, per l'affidamento della concessione del Centro Civico sito in Viale Libertà 144, denominato "Liberthub", per la realizzazione di attività aggregative, culturali e sociali per il quartiere Libertà e la città di Monza e per la gestione del servizio bar, caffetteria-tavola fredda CIG 9318597D80, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi

dell'art.95, comma 3, lett.a) D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

- con Determinazione Dirigenziale N.1352 del 10/08/2022 (esecutiva il 11/08/2022), a seguito dell'esperimento della procedura di gara, la concessione del servizio oggetto del presente contratto è stato aggiudicato all'impresa MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE con sede in Bari in R.T.I. con la società VIVENDA S.P.A. con sede in Roma;
- la predetta cooperativa rientra nelle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) COOPERATIVE SOCIALI previste dall'art.10 del Decreto Legislativo N.460 del 04/12/1997 e, conseguentemente ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 dello stesso decreto, è esente dall'imposta di bollo;
- è stata presentata, ex D.P.C.M. 187/91, la dichiarazione circa la composizione societaria;
- il presente contratto viene stipulato in pendenza dei controlli antimafia ai sensi dell'art.92 c.3 del D.Lgs 159/2011, essendo decorsi inutilmente 30 giorni dalle richieste inoltrate il 09/08/2022 tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) PR_BAUTG_Ingresso_0104468_20220809 per la mandataria e PR_RMBUTG_Ingresso_0296666_20220809 per la mandante, sotto la condizione risolutiva del presente atto nel caso in cui, all'esito della verifica de qua, dovessero pervenire informazioni con esito negativo, così come

previsto dall'art. 92 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011.

- l'impresa ha dichiarato di non trovarsi nel divieto a contrattare di cui all'art.53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001;
- l'impresa è risultata in possesso dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16;
- il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per il presente affidamento è la dott.ssa Vittoria Mamerti, Responsabile dell'Ufficio Partecipazione del Comune di Monza.
- la concessione del servizio ha avuto inizio nelle more di stipula del presente atto come risulta dalla lettera del 31/08/2022 Prot.155292/2022.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 Premesse - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 Oggetto - Il Comune di Monza affida al concessionario, che accetta senza riserve alcune, la concessione del centro civico sito in Viale Libertà 144, denominato "Liberthub", per la realizzazione di attività aggregative, culturali e sociali per il quartiere Libertà e la città di Monza e per la gestione del servizio bar, caffetteria tavola fredda, così come meglio definito nelle disposizioni del Capitolato Speciale di Concessione e dell'offerta

presentata in sede di gara.

Art.3 Durata della concessione - La concessione avrà durata di 36 mesi decorrenti dal 01/09/2022 al 31/08/2025. In nessun caso il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

Art.4 Valore della concessione - Il valore della concessione, calcolato ai sensi dell'art.167 del D.Lgs.50/2016, è stimato, per il periodo di 36 mesi, in € 1.363.712,50 I.V.A. esclusa.

Il valore è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'I.V.A., quale importo dei ricavi derivante dalla gestione dei servizi oggetto della concessione.

I costi aggiuntivi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, derivanti da interferenza per il periodo di riferimento della concessione, quantificati in € 6.433,56 I.V.A. esclusa, sono stati valutati nel D.U.V.R.I.

Il concessionario è tenuto al versamento di un canone concessorio da corrispondere al Comune il 30 ottobre di ciascuna annualità e a seguito dell'emissione di nota spese da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il predetto canone accessorio annuo di € 1.000,00 è stato posto a base di gara, il criterio di valutazione dell'offerta economica previsto è stato quello del rialzo dell'importo dell'onere rispetto a quello posto a base di gara e nella

fattispecie il concessionario ha offerto il rialzo a € 6.000,00 (I.V.A. esclusa).

Il Comune a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario potrà corrispondere al concessionario un contributo annuo massimo di € 25.000,00 a seguito di presentazione di bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Il contributo verrà riconosciuto nella sola eventualità di disequilibrio con riparametrazione alla diseconomia sino alla quota massima indicata. In caso di pareggio o di utili il contributo non verrà concesso.

Le parti si danno reciprocamente atto che procederanno con eventuale fatturazione disgiunta delle prestazioni in relazione alla percentuale di partecipazione al RTI. Contestualmente le stesse società incasseranno disgiuntamente gli importi di rispettiva competenza, nel rispetto delle ripartizioni percentuali del RTI in conformità a quanto specificatamente indicato nell'offerta in sede di gara e come descritto nell'atto di costituzione.

Art.5 Revisione prezzi - La richiesta di revisione prezzo potrà essere formulata annualmente a partire dal 2° anno di attività (l'inizio della concessione per il primo anno determinerà il mese dal quale potrà essere richiesta la revisione), in base alle modalità stabilite dall'art.29 del Capitolato.

Art.6 Fatturazione elettronica - Ai sensi della legge n.244/2007 e del D.M. n.55 del 03/04/2013, il Concessionario si impegna a trasmettere le eventuali fatture relative al presente contratto solo ed esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013 indirizzandole al Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza UF3A7H. Oltre al Codice Univoco Ufficio che deve essere inserito obbligatoriamente il Concessionario dovrà altresì indicare nella fattura anche il "Codice Identificativo Gara" (CIG). Le fatture emesse in formato cartaceo dal Concessionario verranno rifiutate dal Comune di Monza, che non procederà al pagamento.

Art.7 Tracciabilità dei Flussi Finanziari - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, corredate del codice CIG di gara, avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante utilizzo del conto corrente "dedicato" di cui alle note del 13/09/2022 per la mandataria e del 20/09/2022 per la mandante, considerate parte integrante del presente atto.

Il Concessionario si obbliga:

- a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale);
- ad inserire in eventuali contratti di subconcessione o in subcontratti una clausola con la quale i propri subconcessionari/subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
- a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione del comune gli eventuali contratti di subconcessione o di subcontratti, affinché il comune verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
- a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subconcessionario/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente il comune e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il Concessionario in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto si impegna a comunicare il codice CIG della concessione al cessionario, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il

cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato riportando il codice CIG dallo stesso comunicato.

Art.8 Modalità di esecuzione e allegati - La concessione viene affidata dal Comune ed accettata dal Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle condizioni e delle modalità risultanti dal presente atto, nonché dai seguenti documenti:

1. Capitolato Speciale di Concessione;
2. Offerta tecnica;
3. Offerta economica;
4. PEF;
5. Codice Etico;
6. Lettera di avvio della concessione Prot.155292/2022;
7. Comunicazione accoglimento richiesta apertura anticipata servizio bar Prot.169029/2022;
8. Note conto dedicato;
9. Atto di costituzione RTI;
10. Procura speciale.

Tutti i suddetti documenti, visionati e controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono acquisiti agli atti del fascicolo e sono parte integrante del contratto,

anche se a questo non materialmente allegati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le disposizioni vigenti in materia.

Art.9 D.U.V.R.I. - A norma dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, è stato predisposto a cura del Comune di Monza il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), sottoscritto dalle parti per accettazione, Prot.N.178422/2022 agli atti del servizio.

Art.10 Obblighi del Concessionario - Il Concessionario dichiara di conoscere e di applicare quanto previsto:

- dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalla normativa relativa al lavoro dipendente, alla previdenza ed all'assistenza;
- dalla normativa sul rispetto degli obblighi ambientali e sociali come richiamata nel Capitolato.

Il Concessionario inoltre, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 50/16, dichiara di applicare al personale impiegato nei servizi oggetto della Concessione il contratto collettivo del Settore COOPERATIVE SOCIALI. Il Concessionario è tenuto, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento vigente nel Comune nel periodo di esecuzione del presente contratto (la versione del codice vigente è pubblicata sul sito internet comunale

<http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-e-trasparente/Disposizioni-general/codici-di-condotta/>)

pena la risoluzione.

Art.11 Cessione - Il contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a pena di nullità, ai sensi degli artt. 106 e 175 del D.Lgs. 50/16.

Art.12 Subconcessione - Le parti, si danno reciprocamente atto che in sede di offerta, il Concessionario non ha espresso l'intenzione di avvalersi della subconcessione, pertanto la stessa non è autorizzata.

Art.13 Cauzione definitiva - Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs n.50/2016 il Concessionario, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, cauzione definitiva di € 54.549,00 (cinquantaquattromilacinquecentoquarantanove/00) a mezzo polizza fidejussoria n.2022/50/2647857, rilasciata in data 31/08/2022 dall'istituto assicurativo SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, Agenzia di Roma Esedra, ridotta del 50%, essendo in possesso di certificato ISO 9001:2015 n. 9122.SNSH valido fino al 25/03/2024, rilasciato dall'Ente Certificatore IMQ S.P.A., ridotta di ulteriore 20% in quanto in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNISO14001 in corso di validità, secondo quanto disposto dall'art.93 c.7 del D.Lgs 50/2016.

Il comune avrà diritto di valersi della cauzione per le

ipotesi espressamente previste dall'art. 103 c.1 e 2 del D.Lgs 50/2016. Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, qualora richiesto dal Comune e nel termine dallo stesso prefissato, ove questa sia stata escussa in tutto o in parte.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito, secondo le modalità previste dall'art.24 del Capitolato Speciale di Concessione.

Art.14 Responsabilità del Concessionario - La responsabilità per danni cagionati a persone o cose nello svolgimento delle attività connesse alla concessione è senza riserva alcuna a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario assume, altresì, la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto della concessione.

Il Concessionario a tale scopo, in conformità all'art.25 del Capitolato Speciale di Concessione, ha trasmesso al Comune copia delle polizze assicurative n.39179/43/150031426, n.39179/43/131062799 e n.39179/43/131062528, con successivi atti di variazioni, stipulate presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., tutte in corso di validità, che si impegna a mantenere attive per

tutta la durata del contratto, consegnando copia al Comune dei premi quietanzati alle scadenze anniversary, con l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune.

Art.15 Penali - In caso di mancato rispetto delle prescrizioni per l'affidamento della concessione, si applicheranno le penali previste dall'art.19 del Capitolato.

Art.16 Risoluzione - Per le cause di risoluzione del contratto si fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, del codice degli appalti (art.108 del D.Lgs. 50/16), nonché alle prescrizioni capitolari (Art.20 del capitolato).

Il contratto è risolto ai sensi dell'art.1456 del c.c. - *clausola risolutiva espressa* - in caso di:

- accertamento delle situazioni previste dall'art.108 c.2 lett. b) del D.Lgs n.50 del 2016;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e di cui all'art. 92 c. 2, 3,4 del D. Lgs. 159/2011;
- violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- accertata inosservanza del Codice di Comportamento adottato da Comune di Monza;
- applicazione di un ammontare complessivo di penali superiore al 10% dell'importo contrattuale (art. 113 bis

D.Lgs 50/16);

- subconcessione non autorizzata.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'impresa, il Comune incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

E' altresì piena facoltà del Comune di risolvere il contratto nel caso in cui il Concessionario decada dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o altri registri equivalenti.

Art.17 Recesso - Il Comune può recedere, in qualunque tempo dal contratto, ai sensi dell'art.109 del D.lgs 50/2016.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, con le modalità previste dall'art.23 del Capitolato.

Art.18 Variazione struttura e/o assetto aziendale - Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune entro 30 giorni dal verificarsi, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi e di controllo, al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla L. 159/2011 (art. 85). La mancata comunicazione nei termini, potrà essere causa di risoluzione del contratto.

Art. 19 Domicilio - A tutti gli effetti del presente contratto, Il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale sita in Bari, Via Caduti Strage di Bologna n.5.

Art. 20 Oneri e Spese - Tutte le spese contrattuali sono a carico del Concessionario. Il presente contratto è soggetto a registrazione e l'imposta viene applicata in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 131/86.

Art. 21 Controversie - Per tutte le controversie è competente esclusivamente il Foro di Monza. È in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 22 Clausole vessatorie - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Concessionario, dichiara di accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli: art. 4 Valore della concessione, art. 5 Revisione prezzi, art. 10 Obblighi del Concessionario, art. 14 Responsabilità del Concessionario, art. 15 Penali, art. 16 Risoluzione, art. 17 Recesso, art. 18 Variazione struttura e/o assetto aziendale, Art. 21 Controversie.

Art. 23 Proprietà dei dati - I dati acquisiti dal concessionario nell'espletamento del servizio affidato, e i loro aggiornamenti, sono di proprietà del Comune di Monza, che in qualunque momento deve poterne liberamente disporre. Deve essere garantita l'accessibilità ai database contenenti tali dati e la loro leggibilità in formato aperto. Se ciò non è possibile, è obbligatorio

garantirne la trasmissione periodica in formato aperto ogni 3 mesi al Comune di Monza. Al termine del contratto tutti i dati acquisiti e aggiornati, inerenti al servizio, devono essere trasmessi al Comune di Monza in formato aperto entro 15 giorni dalla conclusione del contratto.

Art.24 Privacy - Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione

dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

LTA s.r.l. nella persona di Luigi Recupero.

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, Comune di Monza in qualità di titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno (outsourcer) a MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE, come previsto dall'art.28 del Regolamento 679/2016/UE.

L'atto di nomina sottoscritto dalle parti costituisce parte integrante e sostanziale della presente contratto, benché non materialmente allegato.

Come richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto questo Atto delegandone la lettura al funzionario dell'Ufficio Contratti Sig.a Frigerio Antonella, ad eccezione dei richiamati allegati, per espressa dispensa avutane dalle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione di tutte le prescrizioni e in particolare delle clausole vessatorie elencate all'art.22, con me Segretario Generale, Ufficiale Rogante, lo sottoscrivono come di seguito specificato:

- Sig. Edoardo Piumetto mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n.82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
- La Dirigente dott.ssa Lucia Negretti, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione

Digitale (CAD),

verificate a mia cura in data odierna ai sensi dell'art. 14
del D.P.C.M. 22/02/2013

Io Segretario Comunale, Ufficiale Rogante, ho ricevuto
questo atto che consta di n.19 pagine, scritte con mezzo
elettronico da persona di mia fiducia, in presenza delle
parti ho firmato il presente documento informatico con
firma digitale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giuseppina Cruso

**Atto esente dall'imposta di bollo - Tabella All. B D.P.R.
642/1972 art. 27-bis**

